
**PER "PICCOLO IMPIANTO" DEVE INTENDERSI NON SOLO QUELLO
INSTALLATO SU "EDIFICI" DI PROPRIETÀ DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE, MA ANCHE QUELLO IMPIANTATO SULLE "AREE" DI
PROPRIETÀ DELLE MEDESIME**

Nella vicenda oggetto di disamina, con ricorso notificato il 10 maggio 2013 e depositato il 17 giugno 2013, il Consorzio di Bonifica OMISSIS ha adito il Tribunale Amministrativo del Lazio al fine di ottenere l'annullamento della nota dell'11 marzo 2013, con la quale il G. ha negato l'ammissione dell'impianto fotovoltaico denominato "REALIZ. TET. IMP. FV. E LOC. IMP. MAGAZZINO", identificato con il numero 803896 e dallo stesso Consorzio realizzato nel Comune di Capannoni, in quanto non avente i requisiti per poter essere considerato un "piccolo impianto", sulla scorta dell'assunto per il quale i moduli non fossero installati *"su un manufatto rispondente alla definizione di edificio, come sarebbe richiesto per i "piccoli impianti", dall'art. 3, comma 1, lett. u), D.M. 5 maggio 2011, potendo semmai essere classificato come "grande impianto", attraverso la prescritta richiesta di iscrizione nell'apposito registro informatico"*.

Preliminarmente, in questa sede, appare necessario il richiamo alla disciplina normativa contenuta nel D.M. 5 maggio 2011 in materia di *"incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici"*, e, nello specifico, all'art. 3 del suddetto decreto, recante l'elenco delle definizioni riferibili agli elementi ed attività rientranti nel settore Energia Elettrica.

In primo luogo, va detto che l'anzidetta disposizione ministeriale chiarisce, al punto e) dell'art. 3, che per *"impianto fotovoltaico"* deve intendersi *"un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli*

fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori”; dappoi, al punto u) ex art. 3) del D.M. 5/5/2011, viene precisato che i “piccoli impianti” non sono altro che “gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Fatta tale doverosa premessa, il Tribunale capitolino ha accolto il gravame proposto dal Consorzio ricorrente, sancendo come per "piccolo impianto" debba intendersi non soltanto quello installato su edifici di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche, bensì anche quello immesso sulle "aree" di proprietà delle medesime; all’uopo, il T.A.R. ha ulteriormente precisato come non possa essere attribuito rilievo dirimente alla questione se la tettoia in oggetto rientri o meno nel concetto di edificio - come prospettato dal Gestore nel proprio provvedimento di diniego – atteso che, nel caso che ci occupa, in modo del tutto lapalissiano, la norma prevede espressamente la possibilità che l'impianto sia realizzato, oltre che su edifici, anche su "aree" di proprietà pubblica.

Ciò posto, il T.A.R. Lazio ha reputato illegittima l'esclusione, da parte del G.S.E., dall'ammissione alla tariffa incentivante, ex D.M. 5 maggio 2011, di un impianto fotovoltaico realizzato da un consorzio pubblico all'interno di aree di sua proprietà, perché non classificabile come "piccolo impianto", in considerazione della circostanza per la quale i moduli dell'impianto non sarebbero stati "installati su un manufatto rispondente alla definizione di edificio", ma collocati su una tettoia esistente nei pressi dell'edificio che ospita la sede dell'ente. Invero, il Tribunale romano ha definitivamente chiarito che il c.d. "piccolo impianto" può essere quello installato su "edifici" di proprietà delle amministrazioni pubbliche, così come, in maniera egualitaria, quello predisposto sulle "aree" di proprietà delle medesime.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III-ter, Sent., (ud. 08-05-2020) 18-09-2020, n. 9611

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5108 del 2013, proposto da

Consorzio di OMISSIS., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A.D., L.R., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. F.B. in, via ...;

contro

G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A.P., G.N., A.Z., V.D., M.A.F., G.V., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. A.Z. in

per l'annullamento

della nota G./P20130055881 dell'11 marzo 2013, avente ad oggetto la "comunicazione dell'esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del dm 5 maggio 2011, relativa all'impianto fotovoltaico denominato "REALIZ. TET. IMP. FV. E LOC. IMP. MAGAZZINO", di potenza pari a 52,80 kw, ubicato in via dello Scatena, 4, 55012 comune di Capannori (Lu), località frazione di Santa Margherita, identificato con il numero 803896".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del G.S. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84, D.L. n. 18 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2020 la dott.ssa F.R., tenutasi in modalità da remoto;

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 10 maggio 2013 e depositato il 17 giugno 2013, il Consorzio di Bonifica OMISSIS ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della nota prot. G./(...) dell'11 marzo 2013 con la quale il G. ha negato l'ammissione del suindicato impianto dallo stesso realizzato nel Comune di Capannoni, in quanto non avente i requisiti per poter essere considerato un "piccolo impianto".

2. Il ricorrente Consorzio espone, in fatto, di essere persona giuridica pubblica ai sensi dell'articolo 862 del codice civile e dell'articolo 12 della L.R. 5 maggio 1994, n. 34, e di esercitare le funzioni per la gestione ed amministrazione dei comprensori di bonifica n. 13 "Padule di Bientina" e n. 12 "Pianura lucchese", in attuazione delle deliberazioni del Consiglio regionale 23 luglio 1997, n. 272 e 10 novembre 2004, n. 139.

Il Consorzio ha così realizzato un impianto fotovoltaico all'interno di aree di sua proprietà. L'impianto, i cui moduli risultano materialmente collocati su una tettoia esistente nei pressi dell'edificio che ospita la sede dell'ente, ha una potenza nominale pari a 52 kW ed è entrato in esercizio in data 4 settembre 2012.

Successivamente all'installazione e pochi giorni dopo la relativa attivazione, in data 14 settembre 2012, il Consorzio ha altresì presentato relativamente a tale impianto, con le modalità previste dal D.M. 5 maggio 2011, allegando la prescritta documentazione, domanda di ammissione alla tariffa incentivante di cui al medesimo D.M. (c.d. "quarto conto energia").

La domanda è stata, tuttavia, negativamente riscontrata dal G.S. con la gravata nota, in quanto lo stesso non avrebbe i requisiti per essere considerato "piccolo impianto", giacché i moduli "non sono installati su un manufatto rispondente alla definizione di edificio", come sarebbe richiesto per i "piccoli impianti", dall'art. 3, comma 1, lett. u), D.M. 5 maggio 2011, potendo semmai essere classificato come "grande impianto", attraverso la prescritta richiesta di iscrizione nell'apposito registro informatico.

3. Avverso il gravato diniego parte ricorrente deduce, con un unico motivo di diritto la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. u), D.M. 5 maggio 2011; l'eccesso di potere per violazione di norme interne e circolari; l'eccesso di potere per illogicità manifesta, errore, travisamento dei fatti.

4. Si è costituito in giudizio il G. contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

5. Alla pubblica udienza, tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell'art. 84, D.L. n. 18 del 2020, la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Il Consorzio di OMISSIS, la cui natura di ente pubblico non è posta in discussione ai fini dell'ammissione alle relative tariffe incentivanti per cui è causa, è stato escluso dalle medesime relativamente all'impianto fotovoltaico realizzato sulla tettoia sita all'interno di aree di sua proprietà nel Comune di Capannoni (LU), in quanto non rientrante nella definizione di "piccolo impianto" perché, appunto, realizzato su una tettoia anziché su un edificio pubblico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. u, D.M. 5 maggio 2011, sono definiti "piccoli impianti":

- a) gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW;
- b) gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto;
- c) gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Per quanto attiene, dunque, alla fattispecie degli impianti realizzati "su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche" deve condividersi l'interpretazione della norma offerta da parte ricorrente laddove evidenzia come, per espressa previsione normativa, "piccolo impianto" può essere non solo quello installato su "edifici" di proprietà delle amministrazioni pubbliche, ma anche sulle "aree" di proprietà delle medesime.

Non ha rilievo dirimente la questione se la tettoia in oggetto rientri o meno nel concetto di edificio, come osservato dal Gestore nel proprio provvedimento di diniego; emerge infatti con evidenza che, nel caso di specie, la norma preveda espressamente la possibilità che l'impianto sia realizzato, oltre che su edifici, anche su "aree" di proprietà pubblica.

Ebbene il Gestore sostiene, nelle proprie memorie difensive che in realtà la locuzione di "impianti realizzati (..) su aree delle amministrazioni pubbliche" deve essere circoscritta ai soli "impianti a terra" per tali intendendosi "l'impianto per il quale i moduli non sono fisicamente installati su edificio e che non rientra nella definizione di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline" (art. 2, regole applicative D.M. 5 maggio 2011).

Tale interpretazione, a giudizio del collegio, non può essere accolta.

In primo luogo si rileva che i precedenti invocati dall'amministrazione concernevano vicende in cui l'ente richiedente non aveva la piena proprietà dell'immobile interessato (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III-ter, n. 12614/2018; n. 6197/2017)

Va poi evidenziato che la locuzione di "area", espressamente utilizzata ai fini della definizione dei "piccoli impianti" è chiaramente più generica e ampia di quella di "impianto a terra", di modo che ove il legislatore avesse voluto restringere il campo di applicazione della norma di cui all'art. 3, comma 1, lett. u, D.M. cit., avrebbe espressamente circoscritto l'ambito applicativo della norma agli impianti realizzati su edifici e agli impianti realizzati a terra, senza alcun riferimento generico alle aree di proprietà pubblica comunque intese.

Una tale interpretazione restrittiva dovrebbe poi rispondere a una logica o a una diversa finalità della norma che sfugge all'odierno interprete, laddove "la *ratio*" della stessa (..) deve essere ragionevolmente individuata, come prospetta il G., nell'esigenza di favorire l'efficientamento energetico e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni in coerenza con gli obiettivi di "efficienza degli usi finali dell'energia nel settore pubblico" indicati dall'art. 5 della direttiva 2006/32/CE, applicabile "*ratione temporis*" alla presente fattispecie" (così, Tar Lazio, III ter, 24 maggio 2017, n. 6197).

Pertanto, sebbene nella stessa sentenza citata sia contenuto, peraltro solo incidentalmente, il riferimento ai soli impianti a terra ai fini dell'accesso all'incentivo de quo, non si ravvisa, ad un più attento esame della questione posta direttamente al giudizio di questo collegio, alcuna ragione che possa giustificare un'interpretazione restrittiva della norma in esame atta a superare il chiaro tenore letterale dei termini ivi contenuti che depongono nel considerare "piccolo impianto" l'impianto realizzato su edifici o su aree, sia scoperte che parzialmente coperte, comunque di proprietà di una pubblica amministrazione.

Cosicché, come evidenziato nel sopra citato arresto della Sezione, devono ritenersi altresì corrette le "Regole applicative" elaborate dal Gestore "le quali, in coerenza al tenore letterale e alla *ratio* dell'art. 1 comma 4 lettera c) D.M. 05 luglio 2012, attribuiscono esclusiva rilevanza, ai fini dell'applicazione della disciplina ivi prevista, alla titolarità pubblica degli edifici e delle aree su cui sono stati realizzati gli impianti" (così, ancora, Tar Lazio, n. 6197/2017 cit.).

2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso merita di essere accolto e, conseguentemente, deve essere annullato il provvedimento di diniego emesso dal G. in data 11 marzo 2013.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III-ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il gravato provvedimento.

Condanna il G.S.E., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente Consorzio, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di Euro 3.500 (Euro tremilacinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

L.D.G., Presidente FF

P.A.G.D.C., Consigliere

F.R., Primo Referendario, Estensore

Avv. Francesco Logoluso